



Federazione Italiana Rugby

COMMISSIONE D'APPELLO FEDERALE

Sentenza nr. 23- s.s.2012/2013

La Commissione d'Appello Federale, composta dai Signori:

Dr. Paolo Maria Tonini, Presidente

Avv. Piergiorgio Della Porta Rodiani, Componente

Avv. Pierluigi Giammaria, Componente-Relatore

Con l'assistenza della sig.ra Giovanna Sassu, segretario, riunita in data 19 giugno 2013 nella sede della Federazione Italiana Rugby in Roma, Stadio Olimpico, Curva Nord, per discutere e deliberare in ordine al reclamo proposto dalla PROCURA FEDERALE avverso la decisione della Commissione Giudicante Federale n. 6 del 10.5.2013, con la quale proscioglieva l'incolpato sig. Ettore Reale dall'accusa di violazione dell'art. 19, punto 1, del Regolamento di Giustizia .

La Procura ha impugnato il provvedimento affermandone la manifesta illogicità in punto di motivazione ed erronea applicazione della legge in ordine ad ammissibilità e utilizzabilità della prova testimoniale; illogicità della motivazione ed erronea valutazione degli elementi probatori; ancora illogicità della motivazione in relazione alla portata lesiva delle espressioni.

Resisteva l'appellato con memoria.

All'udienza del 19.6.2013 compariva solo la Procura, la quale insisteva per l'accoglimento dell'appello.

Letti gli atti del procedimento, la Commissione d'Appello Federale ha emesso la seguente decisione come da dispositivo di cui si è data contestuale lettura in udienza.

L'appello è fondato e va accolto per quanto segue.

Con riferimento, infatti, all'utilizzabilità della conversazione captata dal teste in viva voce, va precisato che l'utilizzo del dispositivo 'vivavoce', anzitutto, non configura affatto una intercettazione e soprattutto è stato effettuato, nel caso di specie, dal diretto interessato, ovvero dal partecipante alla conversazioni che, lì ed in quel momento, era oggetto di espressioni ingiuriose da parte dell'appellato.

FEDERAZIONE ITALIANA RUGBY

Stadio Olimpico - Curva Nord
Foro Italico - 00135 Roma
tel +39 06 45213117
fax +39 06 89280164
giustizia@federugby.it
federugby.it



Federazione Italiana Rugby

Ne deriva, con tutta evidenza, che l'utilizzo del sistema 'vivavoce' è assolutamente assimilabile ad attività investigative, sia pure *in rem propriam* perché svolte dallo stesso interessato, soggette a limiti molto ampi quanto all'acquisizione ed utilizzo.

Il tutto senza considerare, oltre alla corretta precisazione che il regime delle prove nel giudizio disciplinare-sportivo è altro rispetto a quello del processo penale, che il fatto storico delle contumelie rivolta dall'incolpato al tesserato leso non è stato contestato.

Col che risulta confermata l'erroneità della decisione anche sotto il profilo dell'effettivo accadimento del fatto storico e della portata lesiva delle parole dell'incolpato, portata da valutarsi, anzi, con maggiore attenzione atteso il ruolo di responsabilità dell'incolpato.

Ed infatti, la richiesta della Procura dev'essere accolta *in pejus*, attesa l'applicabilità, alla conclamata fattispecie di cui all'art. 19.1 del regolamento di Giustizia, della circostanza aggravante di cui all'art. 9.1.a del medesimo Regolamento.

P.Q.M.

La **Commissione d'Appello Federale**,

visto l'art. 81 del Regolamento di Giustizia F.I.R. **riconosce** il sig. Ettore Reale responsabile della violazione di cui all'art. 19.1 del Regolamento di Giustizia e per l'effetto gli commina la sanzione dell'interdizione di mesi uno e giorni quindici, considerata la circostanza aggravante di cui all'art. 9.1.a del Regolamento di Giustizia.

Ordina incamerarsi la tassa reclamo.

Roma, lì 19 giugno 2013

Il Presidente
(Dr. Paolo Maria Tonini)

Il Segretario della C.A.F.

Giovanna Sassu

FEDERAZIONE ITALIANA RUGBY

Stadio Olimpico - Curva Nord
Foro Italico - 00135 Roma
tel +39 06 45213117
fax +39 06 89280164
giustizia@federugby.it
federugby.it



Federazione Italiana Rugby

FEDERAZIONE ITALIANA RUGBY

Stadio Olimpico - Curva Nord
Foro Italico - 00135 Roma
tel +39 06 45213117
fax +39 06 89280164
giustizia@federugby.it
federugby.it